



Libera Università Internazionale degli Studi Sociali  
Guido Carli

*Dottorato di ricerca in diritto tributario delle società  
XXIII° Ciclo*

***La valenza fiscale dei principi contabili internazionali nella  
determinazione del reddito d'impresa con particolare  
attenzione alle implicazioni derivanti dall'applicazione dello  
IAS/IFRS n. 39 relativo agli strumenti finanziari***

**Relatore:**  
**Chiar.mo Prof. Avv. Fabio Marchetti**

**Candidato:**  
**Dott. Fabio Pirolozzi**

# INDICE

## **Premessa**

Scopo ed obiettivi della ricerca

## **Capitolo Primo**

DALLA NEUTRALITA' DEGLI IAS/IFRS ALLA DERIVAZIONE DIRETTA  
NEL REDDITO D'IMPRESA

- 1.- L'introduzione degli IAS/IFRS in Italia
  - 1.1. – Evoluzione normativa (cenni)
  - 1.2. – Adozione obbligatoria e volontaria degli standard internazionali
- 2.- Il principio di neutralità del D.Lgs. n. 38/2005
  - 2.1. – I principi ispiratori
  - 2.2. – La complessa gestione delle differenze
- 3.- La derivazione diretta degli IAS nel reddito d'impresa
  - 3.1. – La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244
  - 3.2. – Le disposizioni di attuazione e coordinamento (D.M. 1/4/2009, n. 49)
- 4.- La transizione ai principi contabili internazionali (*First Time Adoption "FTA"*)
  - 4.1. – La neutralità dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005
  - 4.2. – La transizione nell'ambito del D.M. 1/4/2009, n. 48
  - 4.3. – Il principio di continuità dell'art. 15, del D.lgs. n. 185/2008.

## **Capitolo Secondo**

PRINCIPIO CONTABILE IAS 39 E STRUMENTI FINANZIARI

- 1.- Definizione e categorie di strumenti finanziari
  - 1.1. – Strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico (Fair Value Through Profit or Loss – FVTPL)
  - 1.2. – Investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to Maturity – HTM)
  - 1.3. – Finanziamenti e Crediti (Loans and Receivables – L&R)
  - 1.4. – Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sale – AFS)
  - 1.5. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione
- 2.- Titoli
  - 2.1. – Definizione e classificazione
  - 2.2. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione
- 3.- Crediti e debiti
  - 3.1. – Definizione e classificazione

3.2. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione

4.- Contratti derivati

4.1. – Definizione e classificazione

4.2. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione

### **Capitolo Terzo**

#### **IL REGIME FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

1.- L'individuazione della categoria fiscale degli strumenti finanziari

1.1. – Immobilizzazione finanziarie

1.2. – Strumenti finanziari non immobilizzati

1.3. – Effetti fiscali della valutazione degli strumenti finanziari

2.- Il regime fiscale dei componenti di reddito degli strumenti finanziari

2.1. – Dividendi

2.2. – Plusvalenze e minusvalenze

3.- Crediti e debiti

3.1. – Effetti fiscali della “derecognition” e del “continuing involvement” dei crediti

3.2. – La qualificazione degli interessi passivi con il metodo del costo ammortizzato

4.- Il regime fiscale dei contratti derivati

5.- Conseguenze fiscali derivanti dalle modifiche apportate allo IAS 39

#### **CONCLUSIONI**

#### **BIBLIOGRAFIA**

L'introduzione negli ultimi anni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nel nostro ordinamento, ha innescato un processo di rivisitazione delle metodologie sottese alla redazione dei bilanci delle società, non solo da un punto di vista civilistico – contabile ma anche fiscale.

Le società, infatti, si sono adeguate velocemente ai nuovi dettati normativi che hanno previsto, ed ancora prevedono, conseguenti ricadute in ambito contabile e fiscale.

Proprio l'inquadramento fiscale derivante dall'implementazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stato preso a riferimento nel corso del presente elaborato con specifica attenzione allo standard n. 39 in materia di strumenti finanziari.

Per lo svolgimento dell'analisi, però, non si è potuto prescindere, considerato anche il contesto storico, dall'evoluzione della specifica normativa fiscale conseguente all'introduzione obbligatoria degli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci di alcune specifiche categorie di enti societari italiani fin dal periodo 2005.

Al riguardo, con l'emanazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (c.d. "Decreto IAS"), il legislatore ha dato attuazione alle disposizioni di delega per il recepimento dei nuovi principi internazionali nella redazione dei bilanci delle società.

Il Decreto IAS rappresenta l'anello di congiunzione tra l'ordinamento comunitario e quello nazionale per l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS nel nostro Paese. In proposito, è stato sottolineato come, l'estensione dei principi IAS/IFRS anche alla formazione del bilancio individuale, abbia costituito una svolta di epocale, soprattutto per gli Stati di *civil law*, come l'Italia. Gli standard internazionali, privilegiano un'informazione utile agli investitori e perseguono, a tal fine, una confrontabilità dei bilanci delle imprese che operano sul mercato ed allo stesso modo, *"tendono al superamento del costo storico, quale limite assiomatico delle valutazioni di bilancio e inducono alla misurazione di performance dell'impresa – non solo negative, ma anche positive – a prescindere dagli atti di realizzo e su base valutativa. La misurazione del patrimonio al fair value è il nuovo criterio cui le imprese sono invitate ad aderire in via opzionale – o in qualche caso, come nella valutazione dei titoli da negoziazione, in via*

*obbligatoria – ma che nel futuro, è probabile, permeerà in modo sempre più vincolante il bilancio”.*

In proposito è utile ricordare la definizione stessa di *fair value* contenuta nel principio contabile internazionale n. 39, rubricato “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”, secondo cui il “*fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili*”.

L’uso del *fair value* in ambito IAS/IFRS non deve essere interpretato quale totale abbandono del costo storico, il quale sottende i principi di redazione del bilancio civilistico dettati, in particolare, dall’art. 2423-bis, C.C. e dai principi contabili italiani. Infatti, il principio di prudenza è presente in ambito IAS, anche con riferimento alla valutazione al *fair value*. In particolare, il *fair value* “*non si qualifica come uno strumento valutativo applicabile ad ogni fattispecie, ma solo per alcuni asset ed, oltretutto, costituisce in molti casi un metodo contabile alternativo al costo storico. Inoltre, è utile aggiungere che il fair value non rappresenta un metodo valutativo che influenza necessariamente il conto economico: in alcuni casi, infatti, esso esplica effetti per espressa disposizione dei principi contabili soltanto a livello di stato patrimoniale, nel senso che si manifesta direttamente in contropartita di una posta del netto patrimoniale la quale, fintanto che non si può considerare realizzata, non è distribuibile ai soci*”.

Proprio in virtù del timore che l’applicazione del *fair value* possa portare alla distribuzione di utili non effettivamente realizzati, sotto il profilo civilistico gli art. 6 e 7, del D.Lgs. n. 38/2005, pongono specifici limiti alla distribuzione delle poste del patrimonio netto e degli utili alimentati con rivalutazioni derivanti dall’applicazione del principio del *fair value* immanente negli standard internazionali sia a regime che in sede di transizione agli stessi (di seguito anche “*First Time Adoption*” o “FTA”).

Per completezza si ritiene opportuno segnalare, ai fini del presente lavoro, anche il contesto storico di riferimento. Infatti, gli effetti derivanti dall’introduzione degli IAS/IFRS sui bilanci delle società nei diversi anni, in un contesto economico di crisi, ha necessariamente messo in discussione proprio il criterio valutativo del *fair value*.

In sostanza, la generalizzata diminuzione del valore di mercato degli strumenti finanziari, determinata dalla turbolenza che attualmente sta interessando l'intero sistema finanziario mondiale, può riflettersi, in modo negativo, sui bilanci delle imprese e, in particolare, di quelle *IAS adopter*, che valutano gli strumenti finanziari in portafoglio al *fair value* e che, quindi, potrebbero essere costrette a rilevare ingenti componenti reddituali negativi.

Il deprezzamento di molte attività finanziarie conseguenti alla crisi economica, ha fatto riemergere i timori prospettati peraltro fin dalla adozione degli IAS/IFRS in Europa, secondo i quali l'adozione dei valori correnti accresce automaticamente la volatilità dei mercati.

Le scelte legislative delineate in ambito fiscale a seguito dell'introduzione degli IAS/IFRS con il D.Lgs. n. 38/2005, sono state quelle di mantenere il principio di derivazione dell'imponibile dalle risultanze di bilancio oltre che garantire la neutralità d'imposizione per tutti i soggetti *IAS adopter* e non.

Il suddetto regime fiscale è stato poi rivoluzionato a seguito dell'introduzione della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, la quale ha previsto una disciplina di determinazione del reddito imponibile molto più aderente alle risultanze del bilancio IAS/IFRS rispetto a quella del precedente D.Lgs. n. 38/2005, recependo i criteri di qualificazione, classificazione in bilancio e imputazione temporale previsti dagli IAS/IFRS.

Proprio la diretta derivazione fiscale dal bilancio IAS/IFRS è uno dei punti cardini su cui è stata concentrata l'analisi del presente lavoro, al fine di poter successivamente comprendere le implicazioni fiscali per i soggetti *IAS adopter* di alcuni aspetti particolarmente rappresentativi dello standard internazionale n. 39 in materia di strumenti finanziari.

Il D.Lgs. n. 38 del 2005 (c.d. "Decreto IAS") ha introdotto modifiche alla normativa fiscale del reddito d'impresa ispirate a criteri di salvaguardia della tassazione in base al bilancio (*principio di derivazione*) limitandosi a introdurre, misure fiscali necessarie a risolvere tematiche specifiche emergenti per effetto dell'introduzione degli IAS/IFRS.

Nel predisporre le modifiche alla disciplina fiscale del reddito d'impresa per armonizzarla con l'ingresso dei principi internazionali, il legislatore del D.Lgs. n.

38 del 2005, si è ispirato ad alcuni principi espressamente indicati nella relazione di accompagnamento al citato decreto. Infatti, secondo quanto emerge dagli atti parlamentari, il Decreto IAS provvede ad attuare la delega contenuta nell'art. 25, comma 1, lett. g), della Legge comunitaria 2003, in base alla quale il Governo è autorizzato all' *“eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali”*.

Il D.Lgs. n. 38/2005 provvede ad attuare proprio tale delega intervenendo su due livelli: i) l'art. 11, interviene a modificare *“a regime”* alcune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi; ii) l'art. 13 introduce alcune disposizioni transitorie, al fine di disciplinare gli effetti dell'introduzione dei principi contabili internazionali nel primo periodo di applicazione (c.d. *“FTA”*).

Con il D.Lgs. n. 38/2005, in primo luogo, si è provveduto ad introdurre alcune disposizioni *“di sistema”* per tener conto della previsione secondo la quale taluni fatti gestionali - per effetto dell'adozione degli IAS - *non* possono essere imputati a conto economico, ma devono essere direttamente imputati a patrimonio.

Proprio per consentire la rilevanza fiscale di tali fattispecie che caratterizzano gli IAS/IFRS, l'intervento normativo:

- i) ha aggiunto all'art. 83, del TUIR, rubricato *“Determinazione del reddito complessivo”*, stabilendo che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile attraverso il sistema delle variazioni in aumento ed in diminuzione è costituito dal risultato del conto economico *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio”* (art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 38/2005);
- ii) ha modificato l'art. 109, del TUIR, rubricato *“Norme generali sui componenti del reddito d'impresa”*, prevedendo specificamente che *“si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”* (art. 11, comma 1, lett. d), n. 1), del D.Lgs. n. 38/2005). In tal modo è stata prevista la deducibilità dei componenti negativi di reddito che per effetto

dei criteri IAS/IFRS vengono imputati direttamente a patrimonio anziché al conto economico dell'esercizio.

La volontà di mantenere inalterata la rilevanza fiscale di tali componenti, nonostante la mancata imputazione a conto economico, ha indotto ad affermare espressamente la stessa, integrando gli articoli 83 e 109 del TUIR. Da ciò discende che sul piano della misurazione del reddito d'impresa si rende opportuno assumere, come dato di partenza, anche il valore dei componenti positivi e negativi imputati a patrimonio, fermo restando la successiva applicazione delle disposizioni in materia di reddito d'impresa (Titolo I, Capo VI, del TUIR).

Considerato che la diretta imputazione a patrimonio si verificherà anche in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali (FTA), ove si tratterà di allineare ad essi i dati patrimoniali, al fine di costituire il punto di partenza per l'applicazione "*a regime*" dei principi stessi, il comma 1, dell' art. 13 del Decreto IAS prevede l'efficacia delle predette modifiche anche in fase di prima applicazione di tali principi. Infine, il comma 2, dell'art. 12, del Decreto IAS, estende il principio di rilevanza fiscale dei componenti direttamente imputati a patrimonio anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP.

In particolare, il mantenimento del menzionato principio di "derivazione" del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio costituisce, a fronte delle rilevanti problematiche lasciate aperte dal D.Lgs. n. 38/2005, un importante punto di riferimento nell'attività di interpretazione tesa a colmare le lacune legislative tuttora esistenti, nel senso che i criteri di rappresentazione in bilancio previsti dai nuovi principi contabili internazionali dovranno trovare riconoscimento anche in sede di determinazione del reddito imponibile laddove non siano espressamente previste disposizioni normative tributarie che impediscano tale riconoscimento.

L'attuazione in concreto di tali principi è stata realizzata, innanzitutto, attraverso la modifica all'art. 83, del TUIR, estendendo il principio di derivazione a quei fatti gestionali che sono esclusi dall'ambito del conto economico in virtù dell'applicazione degli IAS. Modifica di medesimo tenore è – naturalmente – prevista anche ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'IRAP.

La sostanziale neutralità dell'imposizione, a prescindere dall'impostazione bilancistica adottata rappresenta un elemento cardine della riforma fiscale previsto

nel D.Lgs. n. 38/2005, anche se tale scelta legislativa di politica fiscale, sarà totalmente ed ulteriormente rivoluzionata proprio dallo stesso legislatore.

Sulla base di queste sintetiche premesse, considerando l'area di indagine del presente lavoro, si segnala che gli standard internazionali, ed in particolare lo *“IAS 39 non prevede la suddivisione degli strumenti finanziari sulla base della loro natura ma sulla base della loro destinazione funzionale nell'ambito della gestione dell'impresa. Le attività finanziarie vengono suddivise in quattro categorie (attività al fair value rilevato a conto economico [financial asset at fair value through profit or loss – FVTPL], attività possedute sino alla scadenza [held to maturity – HTM], finanziamenti e crediti [loans and receivables – L&R] e attività disponibili per la vendita [available for sale – AFS]), le passività in due categorie (passività al fair value rilevato a conto economico, altre passività finanziarie). Anche se lo IAS 39 non fornisce alcuna indicazione in proposito, si ritiene che le passività finanziarie non classificate come passività al fair value rilevato a conto economico rientrino nella categoria residuale delle altre passività finanziarie. In tale categoria può rientrare qualsiasi passività finanziaria con la sola esclusione dei contratti derivati finanziari e creditizi”*.

Al fine di tenere conto delle diverse categorie di strumenti finanziari previste dai principi contabili internazionali da un punto di vista fiscale, si è provveduto a modificare la nozione di immobilizzazione finanziaria rilevante ai fini delle imposte sui redditi (art. 11, comma 2, del Decreto IAS n. 38/2005) con i conseguenti effetti.

Alla base di tali definizioni c'è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La classificazione dello strumento finanziario quindi va fatta sulla base del contenuto e non della sua veste legale. Il trattamento riservato dallo IAS 39 agli strumenti finanziari è svincolato dalla forma contrattuale con cui gli stessi si presentano e dipende dal portafoglio in cui gli stessi sono classificati nel pieno rispetto di una logica fondata sulla destinazione funzionale degli stessi.

E' giusto ricordare in questa sede che lo IAS 39 è stato nel tempo modificato numerose volte perseguendo l'obiettivo primario di renderlo di più agevole lettura e al tempo stesso di adeguarlo alla crisi dei mercati finanziari che ha sollecitato una tempestiva rivisitazione delle regole contenute nello stesso principio

internazionale. Allo stato attuale, l'iter auspicato dallo IASB di *restyling* dello IAS 39 non si è ancora concluso. In estrema sintesi “ *il nuovo standard migliora la capacità, di investitori e di altri utenti interessati alle informazioni finanziarie, di comprendere la contabilizzazione delle attività finanziarie, riducendone la complessità (obiettivo approvato anche dal G20)*”.

Per perseguire tale obiettivo lo IASB ha semplificato la classificazione passando da quattro categorie proprie dello IAS 39 a sole due categorie del nuovo standard: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e attività finanziarie valutate al fair value a conto economico (FVTPL).

L'introduzione dei nuovi principi IAS supera la bipartizione tradizionale tra attivo circolante e immobilizzato e porta con sé una diversa e più articolata differenziazione in bilancio delle categorie di appartenenza degli strumenti finanziari. Tale differente classificazione risente della destinazione funzionale che gli strumenti finanziari hanno nell'impresa e nel suo patrimonio, e dei criteri di valutazione da adottare. Ne consegue un panorama articolato che non si presta ad essere ricondotto alla tradizionale bipartizione sulla base del semplice *nomen* della categoria di appartenenza.

Tuttavia, proprio al fine di tener conto delle differenti categorie di strumenti finanziari previsti dai principi internazionali, il legislatore è intervenuto con le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38 ed ha precisato che “*per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita*”.

Nonostante tale specifico intervento legislativo, volto ad adeguare la normativa fiscale per tenere conto delle nuove esigenze per i soggetti IAS adopter, sono comunque sorte particolari questioni interpretative.

In definitiva i soggetti IAS adopter, al fine di ricondurre il risultato di bilancio al reddito complessivo di cui art. 83, del TUIR, hanno dovuto tener conto anche di quei componenti positivi e negativi imputati direttamente a patrimonio netto per effetto dei principi contabili internazionali. Naturalmente, per la rilevazione in concreto delle variazioni fiscali, dovranno essere adottati i consueti

meccanismi che saranno esposti nella dichiarazione dei redditi del soggetto IAS adopter, nella quale saranno anche esposti i componenti positivi e negativi, imputati a conto economico ovvero direttamente a patrimonio, la cui rilevanza fiscale non sia – in tutto o in parte – riconosciuta ovvero sia disciplinata con criteri di imputazione temporale diversi da quelli civilistici.

Sulla base di tali presupposti, è inevitabile l'accentuarsi delle problematiche dovute al disallineamento tra codice civile e IAS. Ciò risulta ancora più evidente nel comparto fiscale, stante la difficoltà – sia per il legislatore che per l'interprete – di conciliare la normativa tributaria con le diverse esigenze delle imprese che seguono gli IAS rispetto a quelle che si attengono ad una contabilità di tipo tradizionale.

A distanza di alcuni anni dell'adozione degli IAS, è possibile ricordare le macchinose ricostruzioni, soprattutto extracontabili, che i soggetti IAS adopter hanno dovuto affrontare al fin di poter correttamente rispettare sia la norma civilistica per una corretta redazione dei bilanci, sia quella tributaria per la determinazione del proprio carico fiscale.

A tutt'oggi gli operatori del settore sono in attesa di una circolare esaustiva dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca molti dubbi interpretativi inerenti all'effettiva portata applicativa delle disposizioni in esame. Le associazioni di categoria, in primis Assonime ed ABI, si sono rese più volte portavoce verso le istituzioni pubbliche delle esigenze dei soggetti IAS adopter oltre che con l'emanazione di proprie circolari illustrative a supporto degli aderenti.

Analogamente, molti sono stati i quesiti posti tramite interpello dai contribuenti all'Amministrazione Finanziaria, la quale in particolari casi ha reso tali chiarimenti di prassi pubblici mentre altre volte ciò non è accaduto.

La rappresentazione più emblematica della complessa gestione delle differenze che si producono in sede di transizione agli IAS/IFRS (c.d. FTA) e nella successiva fase a regime è forse racchiusa nella Risoluzione ministeriale n. 100/E, del 16 maggio 2007. In estrema sintesi, in tale caso, una banca ha richiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in base al suddetto istituto dell'interpello, di cui all'art. 11, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente).

Nel caso analizzato, il punto focale riguardava le implicazioni fiscali relative ad un'operazione, giuridicamente qualificata come cessione di crediti pro – soluto e come tali questi ultimi dovevano essere stornati dall'attivo di bilancio, ma per altri motivi riferiti alla particolarità dell'operazione, il principio contabile internazionale IAS n. 39 - tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma - prevede che un'attività finanziaria può essere cancellata dal bilancio esclusivamente quando siano trasferiti tutti i rischi e benefici ad essa connessi (cosiddetta *derecognition*).

Per tali motivi, i crediti che erano stati giuridicamente ceduti pro – soluto e stornati dall'attivo patrimoniale, dovevano essere ripristinati ai fini IAS in quanto questi ultimi rappresentano gli eventi economici e finanziari in conformità alla loro realtà economica piuttosto che alla loro forma legale.

La Legge 23 dicembre 2007 n. 244 (“Finanziaria 2008”) ha stabilito che *“In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”* ha modificato diversi articoli del TUIR dettando alcune disposizioni rivolte in special modo ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. In sostanza si è assistiti ad una vera e propria rivoluzione del sistema di determinazione del reddito fiscale per i soggetti IAS adopter.

In via preliminare, è opportuno rammentare che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto diverse novità in materia di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In attuazione del comma 60, dell'art. 1, della L. n. 244/2007, è stato emanato il Decreto Ministeriale 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito anche "Decreto attuativo IAS"), rubricato "*Disposizioni di attuazione e coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali*". Si preme evidenziare che tale decreto, pur avendo un iter legislativo lungo, ha un'importanza fondamentale, in quanto rappresenta lo strumento di congiunzione tra la precedente e la nuova normativa per la determinazione del reddito per i soggetti IAS adopter ed in particolare in ambito di FTA.

Ulteriore norma di coordinamento è contenuta nell'art. 15, del D.Lgs n. 185, del 29 novembre 2008, rubricato "*Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili*", il quale, al comma 1, prevede che:

➤ "*Le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007*";

➤ "*Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata L. 244 del 2007*".

Inoltre, il successivo comma 8, dell'art. 15, del D.Lgs. n. 185/2008, introduce ulteriori norme di coordinamento in caso di transizione ai principi contabili

internazionali effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (*i.e.* dal 2008 in avanti in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Mentre il comma 8-bis, del medesimo art. 15, rinvia ad un ulteriore decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per la relativa attuazione.

L'emanazione di quest'ultimo Decreto è avvenuta in data 30 luglio 2009, il quale specifica che per i soggetti che adottano gli IAS successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, il principio di derivazione "rafforzata" conseguente alle modifiche introdotte dalla L. n. 244/2007, trova applicazione esclusivamente ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dall'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, fermo restando l'assoggettamento alle norme fiscali previgenti degli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse qualificate, valutate, classificate e imputate diversamente ai fini fiscali e contabili. Detta disciplina trova applicazione anche con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.

Si tratta di una vera e propria "inversione di rotta" in materia di determinazione del reddito imponibile per i soggetti IAS/IFRS: *"nel nuovo assetto, infatti, è stata, in buona sostanza, riconosciuta la validità anche ai fini fiscali delle cc.dd. qualificazioni IAS/IFRS dei fenomeni aziendali laddove esse divergano dalle qualificazioni civilistico-contrattuali cui fanno, viceversa, riferimento i bilanci delle imprese che adottano i principi contabili nazionali nonché le relativi disposizioni fiscali. E' chiaro, dunque, che in questa ottica risulta durevolmente ridotta la valenza del principio della "neutralità" ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti IAS/IFRS adopter e degli altri soggetti; principio cui, come noto, si era, invece, decisamente ispirato il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nel disciplinare l'introduzione in Italia dei principi contabili internazionali e nel definire, in particolare, la prima regolamentazione degli effetti fiscali dei bilanci d'esercizio redatti in base ad essi"*.

In base a quanto illustrato, l'iter normativo sotteso alla riforma del regime tributario per i soggetti IAS adopter è stato al quanto complesso e frammentato, ed allo stesso modo sono stati individuati diversi regimi fiscali transitori che hanno generato e continueranno a produrre effetti da dover comunque gestire in via extracontabile fino al normale riassorbimento.

Infatti, la modifica apportata all'art. 83, del TUIR, ovvero il rinvio di diretta derivazione fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS/IFRS, ha conseguenze non del tutto agevoli da valutare, ma è opportuno analizzare separatamente i principali criteri al fine di poterne comprendere la reale portata.

Relativamente alle “*qualificazioni*” previste dagli IAS/IFRS, è necessario ricordare che il Quadro sistematico (ovvero il “*Framework for the preparation and presentation of financial statements*”) per la preparazione e la presentazione del bilancio IAS/IFRS, delinea che:

a) “*il bilancio mostra gli effetti finanziari delle operazioni e degli altri eventi raggruppandoli in ampie classi in relazione alle loro caratteristiche economiche. Tali grandi classi sono denominate come elementi di bilancio. Gli elementi che riguardano direttamente la misurazione della situazione patrimoniale-finanziaria sono le attività, le passività e il patrimonio netto. Gli elementi che riguardano direttamente la misurazione dell'andamento economico sono i ricavi e i costi...*” e quindi che “*la presentazione degli elementi indicati nello stato patrimoniale e nel conto economico implica un processo di sotto-classificazione*”;

b) le definizioni di attività e passività, nonché quella di ricavi e costi “*identificano i loro aspetti essenziali ma non intendono specificare le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte prima ch essi siano rilevati*” rispettivamente, nello stato patrimoniale e nel conto economico, e che la rilevazione “*è il processo tramite cui una posta che soddisfa la definizione di elemento e che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione contabile...viene iscritta nello stato patrimoniale o nel conto economico*”.

Per quanto attiene al criterio di “*imputazione temporale*” previsto dagli standard internazionali e richiamato dall'art. 83, del TUIR sono necessarie alcune considerazioni al fine di poterne individuare le relative caratteristiche separandole

da quelle implicite nelle *qualificazioni* del bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS.

Sulla base di quanto finora esposto, in linea generale, è logico ritenere che il nuovo principio di derivazione fiscale del bilancio IAS/IFRS, viene a superare anche le indicazioni contenute nell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, che fissano i criteri di imputazione dei costi, dei ricavi e degli altri componenti positivi e negativi di reddito. Tali regole, infatti, sono intimamente connesse alle determinazioni giuridico-formali degli atti negoziali nei quali si esplica l'attività d'impresa: esse, a questi fini, infatti, pongono riferimento al passaggio della proprietà dei beni oggetto di scambio, al compimento della prestazione, ove si tratti di prestazioni di risultato, ovvero alla maturazione dei corrispettivi *pro rata temporis* se le prestazioni risultano di durata in senso tecnico-giuridico e così via. Poiché gli IAS/IFRS, nella rappresentazione dei fatti gestionali, possono divergere da queste categorie giuridiche attribuendo agli atti gestionali una natura differente (e di conseguenza una competenza diversa), è a questa differente qualificazione che occorre far riferimento d'ora in poi anche ai fini fiscali.

In una fase iniziale, ovvero nel periodo intermedio intercorso tra l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale di diretta derivazione dal bilancio IAS/IFRS - dal 1° gennaio 2008 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - all'emanazione del Decreto attuativo IAS avvenuta solo il 1° aprile 2009, sono state molte le valutazioni ed i commenti da parte della Dottrina per comprendere la reale portata, anche da un punto di vista operativo, della nuova normativa. Su tali aspetti, ci si è interrogato se rimanessero ancora applicabili anche ai soggetti IAS adopter le disposizioni fiscali che si occupano delle *valutazioni* e delle *quantificazioni*.

Taluni hanno messo in evidenza, a questo riguardo, che anche in tale materia siamo in presenza di rilevazioni contabili che incidono sulla competenza e, pertanto, dovrebbero anch'esse avere rilevanza fiscale poiché l'art. 83, del TUIR, nella nuova versione, pone espresso riferimento, fra l'altro, anche ai criteri IAS/IFRS di imputazione temporale.

E' in questa sede opportuno anticipare che tale aspetto è stato successivamente chiarito proprio dal Decreto Attuativo IAS. In definitiva,

continuano ad applicarsi anche ai soggetti IAS adopter – in quanto estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale – non solo le disposizioni che pongono limiti agli ammortamenti, alle valutazioni e agli accantonamenti, ma anche quelle che derogano al bilancio redatto con i criteri tradizionali per motivi di carattere prettamente fiscale, quali le disposizioni che prevedono, ad esempio, l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o prevedono una tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale.

L'articolo 6, del Decreto attuativo IAS, precisa il disposto dell'articolo 1, comma 61, secondo periodo, della legge Finanziaria per il 2008 secondo cui per i periodi di imposta precedenti al 2008 - per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare - sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalla stessa finanziaria 2008 in materia di determinazione della base imponibile per i soggetti IAS.

L'articolo, quindi, è dedicato alla salvaguardia dei comportamenti delle imprese che, nei periodi precedenti alla decorrenza del nuovo regime, hanno dato anticipata rilevanza fiscale alle rappresentazioni di bilancio secondo gli IAS. Tale salvaguardia opera per i comportamenti tenuti negli esercizi 2005, 2006 e 2007 che hanno già formato oggetto di dichiarazione. E' necessario, tuttavia, che siano stati adottati comportamenti coerenti nei tre esercizi, salvo il caso specifico di comportamenti che siano risultati divergenti, per effetto di declaratorie dell'Agenzia delle Entrate "medio tempore" intervenute e che hanno indotto, quindi, i contribuenti a modificare il precedente operato. In questo caso non può essere chiesta coerenza fra i comportamenti.

Con riferimento al cambio di normativa per i soggetti IAS adopter, si deve ricordare che in sede di FTA è stato ribadito dall'art. 1, comma, 59 della legge finanziaria per il 2008 che *"resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 del predetto decreto legislativo"*.

Pertanto è stato ribadito che la summenzionata disciplina fiscale della FTA continua ad essere valida anche nell'ambito della riforma fiscale per i soggetti IAS adopter.

Tale scelta consente di realizzare l'equiparazione dei soggetti che entreranno negli IAS a decorrere dall'esercizio 2008 a quelli che li hanno già adottati.

La disposizione prevede anche che il citato art. 13, va applicato assumendo le disposizioni dell'art. 83, del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 ovvero che il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”*.

Sulla base delle considerazioni fin qui espresse, si rende ora necessario comprendere da un punto di vista prettamente fiscale, la regolamentazione della gestione delle differenze contabili che si sono create in sede di FTA.

Infatti, a partire dall'esercizio 2008, la nuova disciplina fiscale dettata per i soggetti IAS ed illustrata in precedenza, rafforzando il principio di derivazione del reddito dal bilancio di esercizio redatto secondo gli IAS/IFRS, consente di ridurre il fenomeno della formazione di nuove divergenze tra valori civilistici e valori fiscali. Tuttavia, continuano a sussistere le divergenze che si sono create in sede di prima applicazione degli IAS (es. contratto giuridicamente qualificato di noleggio che possiede i requisiti per essere considerato di leasing in base allo IAS 17).

In aggiunta alle differenze nate in sede di FTA, per i soggetti che sono transitati agli IAS/IFRS ante 2008, vi è la necessità di gestire anche le ulteriori differenze che si sono create precedentemente all'adozione delle nuove regole fiscali di derivazione rafforzata.

Con l'intento di non costringere le imprese a gestire ancora tali disallineamenti presenti in bilancio, è stato emanato l'art. 15, del D.L. 29 novembre 2008, convertito con modificazioni in legge 10 febbraio 2009, n. 2 (di

seguito anche “Decreto Anticrisi”), introducendo una disciplina onerosa e opzionale di riallineare le differenze tra valori civili e fiscali esistenti in bilancio dei soggetti IAS adopter.

L’elaborato focalizza l’attenzione sugli effetti contabili e fiscali degli strumenti finanziari in senso lato in quanto lo IAS n. 39 fa rientrare in tale categoria gli investimenti partecipativi e titoli, crediti e debiti ed infine i derivati.

Con riferimento agli investimenti partecipativi si è analizzato il concetto di immobilizzazione finanziaria da un punto di vista fiscale raccordata con i diversi portafogli finanziari (FVTPL, HTM, L&R, AFS) previsti dallo standard internazionale, con i conseguenti effetti sul trattamento fiscale sia delle valutazioni degli strumenti finanziari sia dei relativi componenti di reddito (dividendi, plusvalenze e minusvalenze).

Inoltre, relativamente ai crediti e debiti, si è tenuto conto delle implicazioni fiscali derivanti dai fenomeni di *derecognition* e di *continuing involvement* caratterizzanti i principi contabili internazionali. Infatti, la valutazione di tali attività e passività, attraverso il criterio del costo ammortizzato, genera una diversa imputazione degli interessi a conto economico per i soggetti IAS adopter rispetto agli enti che redigono il bilancio secondo gli standard nazionali, con implicazioni rilevanti in sede di determinazione della previsione contenuta nell’art. 96 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi.

Sempre in ambito fiscale si è perseguito l’obiettivo di analizzare il trattamento degli interessi passivi e degli strumenti finanziari derivati. In proposito un derivato è uno strumento finanziario riconducibile entro l’ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:

“a) il suo valore cambia in relazione ai cambiamenti di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera, di un indice di prezzi o tassi, di un rating creditizio o di un indice di credito o di altre variabili;

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che è più piccolo di quello che sarebbe richiesto da altri tipi di contratti da cui ci si possono aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;

c) è regolato ad una data futura”.

Il ricorso a strumenti finanziari derivati può avvenire per finalità di copertura dei rischi finanziari connessi a portafogli o strumenti già detenuti (*hedging*) o per finalità speculative.

Lo IAS 39 prevede una distinzione tra derivati utilizzati per operazioni di *copertura* e derivati utilizzati per operazioni *speculative*. I primi sono derivati designati come tali il cui *fair value* o i cui flussi finanziari si prevede compensino le variazioni di *fair value* o di flussi finanziari dell'elemento oggetto di copertura. Per queste operazioni è necessario pertanto valutare l'efficacia della copertura, che rappresenta il livello al quale l'impiego dello strumento di copertura comporta la compensazione dei cambiamenti di *fair value* o di flussi finanziari attribuibili ad un rischio coperto. In proposito si evidenzia che lo IAS 39 prevede tre tipologie di coperture: la prima, denominata *fair value hedge*, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione alla variazione del *fair value* di una posta di bilancio attribuibile ad un particolare rischio. Con l'operazione di copertura, quindi, si compensa la variazione del *fair value* di un elemento coperto con l'opposta variazione del *fair value* dello strumento di copertura, la seconda, denominata *cash flow hedge*, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione a variazioni dei flussi finanziari futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del bilancio e la terza tipologia di copertura attiene alla copertura dei rischi di un investimento in una gestione estera espresso in valuta.

Gli strumenti finanziari derivati *speculativi* identificano, invece, contratti il cui valore sia legato (deriva), dalle variazioni nel prezzo dell'attività finanziaria sottostante e dalla sua capacità di essere oggetto di pronta negoziazione su un mercato, ma non sono detenuti dall'azienda con l'obiettivo di copertura di un rischio.

In Dottrina, il contratto derivato è stato definito quale “*contratto bilaterale, ad esecuzione differita, caratterizzato da una forte componente di aleatorietà, avente a referente un'entità economica, reale o astratta, e ad oggetto il differenziale di valore assunto nel tempo da tale entità*”.

L'adozione dei principi contabili internazionali rappresenta una sorta di rivoluzione, in quanto gli strumenti finanziari derivati passano dall'essere operazioni “fuori bilancio” ad operazioni che trovano ordinariamente

rappresentazione in bilancio, alla stregua di qualsiasi altro strumento finanziario e su un piano di pari significatività. I derivati finanziari sono disciplinati sotto il profilo fiscale dall'art. 112 del TUIR rubricato – Operazioni fuori bilancio. Con gli interventi normativi succedutesi nel tempo non si è colta l'opportunità di coordinare meglio l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 112 del TUIR con la definizione di strumenti finanziari derivati accolta dallo IAS 39. In particolare si sottolinea che il comma 3-bis del citato art. 112, del TUIR, ha affermato la piena deducibilità dei componenti valutativi, eliminando, quindi, i numerosi dubbi interpretativi sorti, soprattutto, in merito alla deducibilità dell'effetto dell'attualizzazione dei contratti a termine in valuta e alla piena rilevanza tributarie della operazioni “fuori bilancio” connesse all'acquisto o alla vendita a termine di titoli di cui al comma 3, lettera b), del medesimo art. 112. Da tale quadro normativo discende che la valutazione (positiva e negativa) dei derivati speculativi, i quali, si ricorda, sono sempre valutati al fair value con imputazione a conto economico, gode di pieno riconoscimento ai fini fiscali. Con riguardo alla nozione di “copertura” i soggetti che redigono il bilancio applicando gli IAS devono fare riferimento alla nozione di copertura in essi contenuta. La relazione al D. Lgs. n. 38/2005, precisa che per *“evitare ingiustificate divergenze tra principi di bilancio e normativa fiscale si è introdotto il rinvio al concetto di copertura previsto dai principi contabili internazionali”*.

Una volta verificata la relazione di copertura, si rende applicabile il comma 4, che stabilisce che se i derivati *“sono posti in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperti da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura”*.

La norma afferma in maniera chiara il c.d. principio di simmetria in forza del quale i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono attratti al medesimo trattamento fiscale previsto per i corrispondenti componenti positivi e negativi, da valutazione o da realizzo, derivanti dalle attività o passività coperte. Di conseguenza, l'effetto in termini di risultato fiscale

deve essere tendenzialmente neutrale, così come avviene sotto l'aspetto economico in bilancio. Il principio sopra descritto trova applicazione, in particolare, con riferimento ai derivati di copertura del fair value.

Da ultimo, si segnala che il 9 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato in consultazione l'Exposure Draft ED/2010/13 "*Hedge Accounting*", che rappresenta l'ultima fase del progetto di rivisitazione dello IAS 39. Le proposte contenute nell'ED hanno l'obiettivo di mitigare le differenze nella rilevazione e valutazione dello strumento di copertura (per esempio, derivati) e dell'elemento coperto (per esempio, vendite programmate) quando certi requisiti sono soddisfatti e include molti cambiamenti dei correnti requisiti, con l'obiettivo di riflettere compiutamente nel bilancio le attività di risk management svolte dall'entità.